

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

La parte afferma solo di non aver ricevuto la richiesta di pagamento: credito ammesso ex art. 115 c.p.c.

L'unica deduzione con cui la parte si sia limitata ad affermare di non aver ricevuto alcuna fattura o richiesta di pagamento non equivale a contestazione del credito, sicché, a mente dell'[art. 115 c.p.c.](#), esso deve ritenersi ammesso.

Tribunale di Roma, sentenza del 30.1.2017

...omissis...

Il rapporto contrattuale posto a fondamento dell'ingiunzione va ricondotto alla disciplina dell'appalto, in quanto - dalle pur scarse descrizioni delle parti - emerge che esso aveva ad oggetto la stampa di riviste: attività nella quale, accanto alla fornitura del supporto La Nuova Procedura Civile cartaceo e degli inchiostri, è certamente prevalente l'attività di realizzazione del prodotto finito.

Ciò premesso, l'eccezione d'inadempimento, peraltro formulata in modo del tutto generico, non può essere esaminata, dovendo ritenersi l'opponente decaduto dalla garanzia per i vizi di cui all'art. 1667 c.c., come correttamente eccepito da parte convenuta.

Invero, la difesa sssssssss non ha in alcun modo provato - ed in realtà neppure dedotto con la necessaria specificità - di aver tempestivamente

contestato i vizi (certamente non occulti) oggi lamentati (nemmeno dopo i solleciti stragiudiziali di pagamento).

Può peraltro aggiungersi che la genericità delle odierne contestazioni, non suffragate da alcun elemento di prova documentale (neppure una copia della rivista asseritamente stampata male), si ripercuote sulle istanze di prova orale, inammissibili, con le quali l'opponente ha tentato di suffragarle, con conseguente difetto di prova del fatto dedotto.

Del pari, l'opponente non ha La Nuova Procedura Civile
Direttore Scientifico: Luigi Viola fornito alcuna prova del ribasso di cui lamenta la mancata applicazione, a dispetto della corrispondente pattuizione.

Anche a questo fine, la genericità della capitolazione istruttoria rende impraticabile la prova orale del patto.

Per quanto riguarda il controcredito opposto in compensazione parziale, l'opponente ha provato il titolo mediante deposito di copia del contratto di agenzia. La società convenuta non ha contestato il mancato pagamento delle provvigioni per € 2.000,00, ma si è limitata ad affermare di non aver ricevuto alcuna fattura o richiesta di pagamento.

La deduzione, evidentemente, non equivale a contestazione del credito, sicché, a mente dell'art. 115 c.p.c., esso deve ritenersi ammesso.

Per contro, l'opponente non ha né specificamente dedotto, né tanto meno provato, i presupposti per il pagamento delle ulteriori indennità (ed in particolare la cessazione del rapporto di agenzia), né ha offerto elementi ai fini della quantificazione di questa parte del preteso controcredito che, pertanto, non può essere presa in esame (anche per il disposto dell'art. 1243, comma 2, c.c.).

In definitiva, ferma restando la sussistenza del credito principale, ed operata la compensazione parziale con il controcredito opposto dal sig. In., quest'ultimo resta debitore della cccccc della residua somma di € 16.425,69 e va condannato al relativo pagamento, oltre gli interessi come richiesti e liquidati in sede monitoria, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto.

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese.

pqm

Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott. Francesco Crisafulli, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo; condanna ccccc titolare dell'impresa individuale cccc, a pagare acccccccs.r.l. la somma di € 16.425,69, oltre interessi ex art. 4 del D.lgs. n. 231/02 dal 30 giorno successivo alla data delle singole fatture sino al saldo; compensa le spese.